



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI MATERIALI

Ed. 01/12/2015

DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato indicato:

“Avio” deve intendersi il Gruppo Avio, ovvero la Società Avio S.p.A. e tutte le Società Controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nonché altre imprese controllate ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 9/4/1991, n. 127. Ogni Società facente parte del Gruppo Avio è titolare dei diritti ed obblighi nei confronti del Fornitore scaturenti dalle presenti Condizioni Generali e dall'Ordine di Acquisto/Contratto ad esso connesso;

“Fornitore” si intende qualsiasi società, associazione o individuo verso cui viene emesso un Ordine di Acquisto o un Contratto da parte di Avio;

“Ordine di Acquisto”: il documento emesso da Avio per una specifica fornitura di beni e/o servizi, soggetto alle presenti Condizioni Generali ed ai documenti indicati nel testo dell'Ordine di Acquisto stesso (di seguito indicato come “Ordine”);

“Subfornitore/Subappaltatore” si intende qualsiasi società, associazione o individuo che ha un Ordine/Contratto con il Fornitore per la fornitura di manodopera o di altri beni o servizi da erogare in relazione ad un Ordine/Contratto con Avio;

“Parte/i” si intendono Avio ed il Fornitore;

“Contratto Quadro” si intende un Ordine Aperto (chiamato anche Ordine a Valore) per forniture che prevedono l'utilizzo di attività continuativa di prestazioni, in un arco temporale specificato sull'Ordine stesso (di seguito indicato come “Contratto”);

1. GENERALITÀ

1.1 Le seguenti Condizioni Generali si applicano a tutte le forniture di beni, materiali, attività di trasformazione su materiale Avio e/o servizi acquistati da Avio per l'utilizzo nei propri prodotti e/o per l'utilizzo operativo degli stessi (di seguito “Fornitura”) in esecuzione degli Ordini di Acquisto/Contratto Quadro.

1.2 L'Ordine/Contratto è emesso da Avio e non è cedibile, in tutto o in parte, a terzi.

1.3 L'Ordine/Contratto s'intende accettato dal Fornitore al ricevimento da parte di Avio, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di emissione Ordine/Contratto, dell'accettazione scritta e senza riserve da parte del Fornitore. Trascorsi i 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di emissione Ordine/Contratto o essendo stata effettuata nel frattempo la prima consegna della Fornitura richiesta nell'Ordine/Contratto, varrà il principio del silenzio assenso per cui l'Ordine/Contratto sarà considerato integralmente accettato senza riserve dal Fornitore.

Se il Fornitore solleverà eccezioni antecedentemente alla consegna della prima Fornitura oggetto dell'Ordine/Contratto, ma non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di emissione Ordine/Contratto, l'Ordine/Contratto stesso non potrà intendersi perfezionato fino ad approvazione da parte di Avio delle eccezioni sollevate. In mancanza di accettazione da parte di Avio delle eccezioni sollevate dal Fornitore, l'Ordine/Contratto s'intenderà non perfezionato senza alcun onere per Avio per eventuali azioni intraprese dal Fornitore nel frattempo.

1.4 Nel caso in cui negli Ordini/Contratti sia riportata la seguente dichiarazione *“il materiale (o prestazione) oggetto del presente*

Ordine/Contratto è destinato alle costruzioni aerospaziali/ militari ed è pertanto soggetto alla sorveglianza dell'Autorità Militare”, il Fornitore si dovrà attenere alle disposizioni specifiche in materia emesse dalle competenti Autorità.

1.5 L'eventuale inadempienza del Fornitore nei confronti dei propri dipendenti degli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi obbligatori ovvero all'osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza e salute dei lavoratori, darà facoltà ad Avio di procedere alla risoluzione (ex art. 1456 c.c.) dell'Ordine/Contratto, fermo restando il risarcimento di ogni danno subito da Avio.

1.6 E' fatto espresso divieto al Fornitore di eseguire qualsivoglia attività o servizio in assenza di precisa autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio Acquisti Avio, ovvero in assenza di ricezione e/o sottoscrizione di un Contratto/Ordine.

In caso di violazione della presente disposizione Avio provvederà all'immediata cancellazione del Fornitore dall'Albo Fornitori/Anagrafica Avio e non riconoscerà alcun corrispettivo al Fornitore stesso per le attività o servizi eventualmente prestati.

1.7 Le presenti Condizioni Generali prevarranno su eventuali condizioni generali o particolari di vendita del Fornitore, anche qualora siano state espressamente accettate da Avio e salvo diversa espressa indicazione nell'Ordine/Contratto di Acquisto relativo.

2. DISEGNI ED ALTRI DOCUMENTI TECNICI ED ATTREZZATURE SPECIFICHE

2.1 I disegni, capitolati, norme e tabelle ed eventuali altre documentazioni tecniche, nonché i modelli, i campioni, i software e le attrezzature specifiche che Avio mette a disposizione del Fornitore compreso quanto eventualmente realizzato dal Fornitore stesso e venduto alla Avio (qui di seguito denominate “Attrezzature”), restano di proprietà della Avio stessa ed il Fornitore potrà utilizzarli esclusivamente per l'esecuzione dell'Ordine/Contratto.

2.2 Il Fornitore - salvo che per l'esecuzione dell'Ordine/Contratto - non può copiare o riprodurre né trasmettere o consentire l'utilizzazione a terzi di quanto compreso nel punto 2.1, senza l'autorizzazione scritta di Avio e dovrà imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti autorizzati ad accedere a tali documenti, nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione dell'Ordine/Contratto. Il Fornitore riconosce come illeciti, al di fuori della Fornitura, la fabbricazione ed il commercio di prodotti costruiti sulla base di disegni, modelli, campioni e comunque di ogni genere di documentazione fornita da Avio, tanto per produzione quanto per ricambi di ogni genere o per qualsiasi altro impiego, con richiamo o non al nome, ai marchi o ai disegni distintivi della Avio o dei suoi Partner.

2.3 Il Fornitore prenderà le misure necessarie per la buona conservazione delle attrezzature, dei modelli e dei campioni, e provvederà a proprie spese alla loro manutenzione ivi comprese tutte le verifiche, controlli, conformità stabiliti da Avio e prescritti da disposizioni legislative.

2.4 Il Fornitore provvederà all'assicurazione delle attrezzature contro rischi di incendio e furto con polizza specifica oppure includendole nella polizza di assicurazione generale del proprio stabilimento.

2.5 Il Fornitore deve segnalare preventivamente alla Avio le riparazioni straordinarie e le sostituzioni eventualmente occorrenti al materiale di cui al precedente punto 2.1. Qualora i predetti interventi non siano imputabili a trascuratezza o a danni provocati dal Fornitore, la spesa verrà sostenuta da Avio, salvo diversi accordi.

2.6 A compimento della Fornitura tutte le attrezzature di proprietà Avio e tutta la documentazione tecnica prodotta per la Fornitura saranno restituite, a propria cura e spese, dal Fornitore ad Avio, entro un termine di due mesi, salvo diversa espressa richiesta da parte di Avio.

2.7 Le previsioni di cui ai commi 2.2, 2.3 e 2.4 si applicano anche quando le attrezzature siano di proprietà del Fornitore, in quanto le stesse debbono intendersi utilizzabili esclusivamente per le Forniture destinate ad Avio. In questo caso il Fornitore provvederà, a sue spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al rifacimento (se necessario), nonché alla conservazione delle attrezzature per un periodo di 10 (dieci) anni dalla cessazione della produzione.

2.8 Se Avio riceve dal Fornitore disegni ed altri documenti tecnici, non potrà né utilizzarli per l'eventuale produzione del prodotto, né comunicarne il contenuto a terzi, senza l'autorizzazione scritta del Fornitore.

3. MATERIALE IN ACQUISTO

3.1 Tutto il materiale approvvigionato dal Fornitore dovrà essere, anche dove non espressamente specificato, conforme ai più elevati standard dell'industria aerospaziale ed il Fornitore dovrà essere sempre in grado di fornire ad Avio tutta la documentazione - esplicitamente richiesta o non da Avio stessa - che ne attesti la qualità richiesta e l'attività svolta.

3.2 Il Fornitore si assume l'obbligo di collaudare e di verificare la rispondenza del materiale ai più elevati standard dell'industria aerospaziale Avio si riserva la facoltà di verificare l'osservanza degli standard qualitativi del materiale.

Il Fornitore si assume l'obbligo di assicurare il materiale contro incendio e furto.

4. CONSEGNA

4.1 Salvo quanto diversamente indicato nell'Ordine/Contratto, i termini di consegna e di trasferimento del rischio della Fornitura dal Fornitore ad Avio si intendono DDP (*Delivery Duty Paid* – Reso Sdoganato), presso i magazzini e/o stabilimenti destinati, in accordo con le regole della *International Chamber of Commerce* contenute negli INCOTERMS, edizione 2010.

4.2 La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, il trasporto, la spedizione e la consegna della Fornitura devono avvenire in conformità alle istruzioni di Avio.

Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni e/o delle eventuali penali derivanti da qualunque ritardo, anticipazione, perdita o danneggiamento dovuti al mancato rispetto delle suddette istruzioni.

4.3 Avio è tenuta a ricevere unicamente i quantitativi ordinati ed indicati nell'Ordine/Contratto. L'eventuale ricezione da parte di Avio di quantità diverse dall'ordinato dovrà essere in ogni caso pattuita espressamente. Ogni eccedenza che non sia stata preventivamente accettata per iscritto da Avio sarà restituita al Fornitore a spese e a rischio dello stesso.

4.4 I termini/programmi di consegna pattuiti sono vincolanti ed essenziali e, rispetto ad essi, non sono ammessi né ritardi né anticipi. Avio si riserva la facoltà di rispedire al Fornitore quanto pervenuto prima del termine espressamente pattuito, a spese e a rischio del Fornitore stesso o ad addebitare a quest'ultimo i costi di magazzinaggio.

Il pagamento di Forniture pervenute in anticipo avverrà comunque in accordo con i programmi di consegna concordati. Avio si riserva comunque il diritto di variare date di consegna senza che il Fornitore possa pretendere alcun compenso aggiuntivo.

4.5 Il Fornitore si impegna a rispettare esattamente e puntualmente, ad ogni invio, le istruzioni relative ai documenti di Qualità richieste a seconda dei casi e/o da Norme o Istruzioni specificate sull'Ordine/Contratto.

4.6 In caso di ritardo o mancata consegna non dovuti a cause di forza maggiore, il Fornitore è tenuto a notificare tempestivamente per iscritto ad Avio i motivi del ritardo o mancata consegna, indicando nel contempo la nuova data di consegna. La disponibilità o meno di tale informazione sarà tenuta in debito conto nell'applicazione delle penali per ritardi di consegna di cui all'art. 8 delle presenti condizioni.

4.7 Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente e formalmente alla Avio ogni e qualsivoglia causa di impossibilità temporanea e/o parziale –ivi compreso uno stato di difficoltà economica tale da porre in pericolo l'adempimento regolare della fornitura– che si dovesse verificare nel corso dell'espletamento dell'Ordine/Contratto.

In questo caso, Avio assumerà le decisioni del caso in ordine di tempo e di stato, alle quali il Fornitore dovrà attenersi.

4.8 Il Fornitore si impegna, altresì, a comunicare immediatamente alla Avio eventuali sopravvenienti impossibilità che possano rendere non più attuabile l'affidamento di ulteriori forniture, ferma restando – in ogni caso – la puntuale ultimazione e consegna dei lavori già assunti ed in corso nonché le previsioni di cui all'art.16.1.

5. QUALITÀ DELLE FORNITURE

5.1 Il Fornitore dichiara di avere, e si impegna a mantenere, un Sistema di Gestione per la Qualità in accordo alla ISO 9001 ed in accordo alla EN 9100 (in caso siano richieste attività di progettazione) e successive evoluzioni che lo stesso dichiara di conoscere.

In particolare, il Fornitore dovrà dare evidenza della certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità in accordo alle norme internazionali, rilasciato da un organismo accreditato, conformemente a quanto stabilito da Norme od Istruzioni specificate sull'Ordine/Contratto e coerenti con il Sistema Qualità di Avio.

5.2 La semplice consegna dei prodotti ordinati non significa accettazione da parte di Avio della Fornitura, che avviene solamente dopo l'accertamento, da parte degli Enti di controllo qualità Avio, delle sue effettive condizioni (tra cui quantità e qualità) e del pieno rispetto di tutti i requisiti applicabili, ivi compresa la completezza della documentazione in accompagnamento, secondo quanto richiesto all'art. 10 delle presenti Condizioni Generali d'Acquisto.

E' facoltà di AVIO consentire al Fornitore di inviare proprio personale presso gli stabilimenti Avio, per prendere eventualmente visione dei mezzi e dei procedimenti usati nel collaudo al ricevimento dal personale di Avio.

5.3 La denuncia di eventuali vizi e/o difetti della Fornitura, compresa la mancanza della documentazione in accompagnamento, potrà in ogni caso essere fatta da Avio durante tutto il periodo di garanzia.

“Vizi occulti”. Se durante la vita industriale della Fornitura ed al di là del periodo di garanzia, dovessero emergere “vizi occulti” riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a carenze dei materiali, delle lavorazioni e dei controlli effettuati dal Fornitore, Avio si riserva il diritto di chiedere la sostituzione del materiale fornito, la modifica delle lavorazioni e/o i controlli eseguiti ivi compresa la partecipazione ai maggiori costi e/o danni sostenuti da Avio in conseguenza di detto materiale incluse le ore di lavorazione effettuate prima che il vizio stesso si sia manifestato. Il Fornitore rinuncia espressamente alla facoltà di eccepire la decadenza per mancata denuncia dei vizi entro i termini stabiliti dalla legge.

5.4 In presenza di Forniture non accettate al ricevimento o comunque rivelatesi affette da vizi, Avio avrà, a sua scelta una o più delle seguenti facoltà:

- (i) recuperare i prodotti non conformi con lavorazioni supplementari presso il Fornitore con costi a carico dello stesso;
- (ii) addebitare al Fornitore il costo di riparazione sostenuto dalla Avio o dal proprio Cliente finale;
- (iii) chiedere la completa sostituzione dei prodotti non conformi o dell'intero lotto cui questi appartengono;
- (iv) rifiutare i prodotti non conformi o l'intero lotto cui questi appartengono, senza richiederne la sostituzione;

5.5 In caso di materiale fornito da Avio in conto lavoro, nessun compenso verrà riconosciuto al Fornitore per le lavorazioni eseguite sui prodotti che risultino di scarto per vizi e/o difetti provocati nei materiali dalla lavorazioni stesse. Al Fornitore verrà inoltre addebitato il costo del materiale affidato in conto lavoro e risultato di scarto.

Quanto sopra non è applicabile in caso di dimostrato vizio e/o difetto occulto.

6. GARANZIA

6.1 Il Fornitore garantisce la Fornitura esente da qualsiasi vizio e/o difetto dovuto a lavorazioni errate o non conformi ai requisiti applicabili oppure al materiale usato (anche se fornito da Avio in conto lavoro), per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ricezione presso Avio.

6.2 Per tutte le difettosità emerse e segnalate durante il periodo di garanzia, Avio ha diritto di richiedere, oltre a quanto previsto al comma 5.4, il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla non idoneità del prodotto acquistato (quali, a mero titolo esemplificativo, il rimborso delle spese per fermi produzione, campagne di richiamo verso i Clienti di Avio ecc.).

6.3 La garanzia del Fornitore non si estende ai prodotti fabbricati con materiale fornito da Avio che risultasse difettoso per vizi occulti, nonché ai prodotti che risultassero manomessi o non utilizzati da Avio in modo conforme alle condizioni di impiego previste.

6.4 Nel caso in cui Avio fosse convenuta in giudizio per responsabilità civile (compresa la "Product Liability") o contrattuale, o le fosse contestata la violazione di prescrizioni legali (sicurezza, inquinamento, ecc.) in conseguenza delle difettosità, non conformità o non affidabilità della Fornitura, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne Avio e a risarcire i danni eventuali subiti dalla medesima. Avio è tenuta ad informare il Fornitore non appena abbia appreso che la violazione della norma o la chiamata in causa della sua

responsabilità sia basata sulla difettosità, non conformità o non affidabilità del particolare fornito dal Fornitore.

7. MODIFICHE DELLA FORNITURA

Avio si riserva di richiedere la variazione della quantità dei prodotti ordinati e/o la modifica degli stessi.

Avio si riserva il diritto di annullare le forniture senza che il Fornitore possa pretendere un compenso aggiuntivo salvo il riconoscimento dei costi dimostrabili già sostenuti in buona fede dal Fornitore prima di detta variazione e non recuperabili dallo stesso.

8. RITARDI DI CONSEGNA E PENALITÀ RELATIVE

8.1 I ritardi nelle consegne (anche parziali) imputabili al Fornitore, abilitano Avio ai sensi dell'art. 1382 c.c., ad applicare una penalità in ragione del 3% del valore della Fornitura non consegnata per ogni settimana intera di ritardo sino ad un massimo del 10% del valore dell'ordine/contratto (salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni).

8.2 Qualora il ritardo superasse del 10% il periodo coperto da ordine, Avio, salvo sempre il diritto al risarcimento degli ulteriori danni, potrà a sua scelta:

- a) ritenere risolto di pieno diritto l'Ordine/Contratto nel qual caso basterà che Avio ne dia notizia al Fornitore;
- b) approvvigionare altrove ed in qualunque tempo il prodotto oggetto della fornitura (e ciò anche all'infuori dei casi previsti dall'art. 1516 c.c.) addebitando al Fornitore il costo delle spese sostenute.

9. FORZA MAGGIORE

9.1 Nel caso in cui il puntuale adempimento dell'Ordine/Contratto sia impedito da un evento di forza maggiore, la Parte colpita da detto evento non risponderà di tale inadempimento per un periodo di tempo da concordarsi tra le Parti, avendo riguardo alla natura dell'evento medesimo.

9.2 Un evento di forza maggiore non può essere invocato laddove sia insorto successivamente alla scadenza del termine per l'adempimento originariamente pattuito.

9.3 La Parte colpita dall'evento di forza maggiore dovrà darne immediata comunicazione scritta all'altra Parte entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, dichiarando la natura dell'evento di forza maggiore e le ragioni che causano il ritardo o l'impossibilità di adempiere l'Ordine/Contratto. Essa sarà chiamata a porre in essere tutti i provvedimenti ragionevolmente atti a evitare o minimizzare gli effetti dell'evento di forza maggiore.

9.4 Per evento di forza maggiore si intende ogni evento al di fuori della ragionevole sfera di controllo della Parte colpita da detta circostanza, e tale da pregiudicare la corretta esecuzione di una o più delle prestazioni oggetto dell'Ordine/Contratto, come ad esempio: calamità naturali, guerre, atti terroristici, epidemie.

Lo sciopero è considerato causa di forza maggiore quando è generale, di carattere nazionale, regionale o provinciale ed ha interessato direttamente il Fornitore.

9.5 Qualora la circostanza di forza maggiore sia ragionevolmente tale da non consentire ad Avio di far fronte ai propri fabbisogni e necessità e sia tale da causare una sospensione della produzione, Avio avrà la facoltà di recedere dall'Ordine/Contratto, ovvero di approvvigionarsi temporaneamente delle merci oggetto dell'Ordine/Contratto presso fornitori terzi, laddove ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che detta soluzione risulti la più appropriata per salvaguardare i propri interessi.

9.6 Si precisa che, in nessun caso, saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei Subfornitori.

10. FATTURE, RIMESSI DI CONSEGNA

10.1 Ciascuna fattura, che potrà riportare i prodotti e/o le prestazioni di uno o più Ordini, dovrà riportare:

- il codice del Fornitore reperibile sull'Ordine/Contratto;
- il numero dell'Ordine/Contratto ed il numero dei rimessi relativi, il numero di riga dell'Ordine/Contratto cui la fattura si riferisce;
- l'elencazione dei prodotti consegnati, nella progressione dei rimessi;
- l'appoggio bancario completo delle coordinate.

10.2 Le Forniture, ai sensi della vigente legislazione, dovranno essere accompagnate sempre da rimessi (originale più una copia per uso amministrativo) contenenti le seguenti indicazioni: nome del Fornitore, matricola/disegno oppure simbolo Avio, denominazione del prodotto, data di spedizione, numero di Ordine/Contratto, numero di riga, quantitativo per ogni consegna, numero dei colli consegnati ed ogni altra indicazione espressamente richiesta nell'Ordine/Contratto.

10.3 Ciascun rimesso dovrà contemplare le forniture relative ad un solo Ordine/Contratto.

10.4 Nel caso in cui la merce non venga spedita in Avio, la bolla di accompagnamento del materiale dovrà essere inviata all'indirizzo indicato sull'Ordine/Contratto.

11. PAGAMENTI

11.1 Avio procederà al pagamento, nel modo ed alla scadenza pattuiti, subordinatamente al:

- completamento, con esito positivo, dei controlli di accettazione di cui all'art 5 delle presenti Condizioni Generali d'Acquisto relativo alla "Qualità delle Forniture"; e
- ricevimento di un estratto conto mensile elencante le fatture in scadenza entro il mese successivo, con l'indicazione dell'appoggio bancario completo delle coordinate.

11.2 Il pagamento deve intendersi comprensivo di costi di imballaggio e trasporto; i termini di pagamento potranno essere modificati solo previo accordo scritto tra Avio e il Fornitore.

11.3 E' fatto espresso divieto al Fornitore di emettere tratte e/o ricevute bancarie per il pagamento delle forniture. In ogni caso se tratte e/o ricevute bancarie venissero emesse, esse non verranno ritirate ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro suddetto.

11.4 Si conviene inoltre espressamente che il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.

11.5 Qualora Avio accerti la violazione del comma precedente da parte del Fornitore, Avio sarà legittimata a trattenere a titolo di risarcimento una somma pari al 3% dell'importo della fattura ceduta sino ad un massimo del 10% del valore dell'Ordine/Contratto.

11.6 Qualora Avio, in presenza delle condizioni di cui all'art. 11.1, ritardasse il pagamento di oltre 30 (trenta) giorni lavorativi – e salvo non si tratti di materiale classificato come militare –, il Fornitore sarà legittimato ad un interesse di mora pari al tasso Euribor maggiorato di 1 (uno) punto, ma in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dal

D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 in materia di pagamento nelle transazioni commerciali.

12. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE, INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

12.1 Il Fornitore è tenuto a comunicare immediatamente ad Avio se è titolare o licenziatario di diritti di proprietà industriale afferenti alla progettazione e/o tecnologia della Fornitura, nonché tutte le indicazioni necessarie per individuare i diritti stessi.

12.2 Inoltre, in base ai risultati delle indagini esperite (a cura del Fornitore) nel settore di destinazione dei prodotti commessi, il Fornitore è, altresì, tenuto a non eseguire le Forniture in contravvenzione a brevetti o licenze appartenenti a terzi e si assume l'onere di definire eventuali controversie promosse da terzi, che dovessero sorgere su tale materia.

12.3 Il Fornitore è sollevato da ogni responsabilità quando la progettazione e/o la tecnologia siano fornite da Avio la quale, in tal caso, si assume la responsabilità e l'onere di definire eventuali controversie promosse da terzi che protestino violazioni di diritti di proprietà industriale.

12.4 Nel caso in cui, a seguito di lavori di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo, effettuati per una attività/item oggetto di Ordine/Contratto da parte di Avio, il Fornitore realizzi invenzioni, brevettabili o meno, ne darà comunicazione a Avio e, su richiesta di quest'ultima, metterà a disposizione della medesima ogni documentazione e informazione necessaria o utile per la relativa attuazione produttiva, salvo diversa preventiva pattuizione scritta nel momento in cui lo studio e/o la fornitura del particolare vengono proposti o accettati dal Fornitore, salva, ove del caso, l'applicazione dell'art. 2, salvi i diritti del Fornitore derivanti dai titoli di privativa industriale comunicati a Avio in conformità con il precedente comma. In relazione a tali invenzioni ed ai relativi titoli di privativa industriale, si intenderanno automaticamente concessi ad Avio il diritto di licenza per la produzione (diretta o per tramite di terzi), la vendita e l'uso in Italia e all'estero, per impiego su prodotti Avio.

12.5 Il Fornitore si obbliga, ove richiesto da Avio, a chiedere l'idonea privativa dell'invenzione in Italia e nei principali paesi esteri, oppure a consentire ad Avio di farlo, in nome e per conto del Fornitore.

12.6 Nel caso in cui il lavoro di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo sia effettuato dal Fornitore in esecuzione di uno specifico incarico di Avio, l'invenzione o i relativi titoli di privativa industriale, i disegni e in genere i risultati tecnici saranno di proprietà di Avio, sempreché l'incarico sia stato affidato a titolo oneroso.

12.7 Con esclusione della proprietà intellettuale già di proprietà del Fornitore prima dell'inizio dell'esecuzione dell'Ordine/Contratto o sviluppata/acquisita durante il periodo di esecuzione ma in alcun modo correlata all'attività richiesta da Avio (*Supplier background technology*) o ottenuta per mezzo di materiali, attrezzature e/o ogni genere di documentazione fornito da Avio, Avio avrà ogni diritto di proprietà intellettuale incluso in ogni materiale che sia sviluppato, concepito, scritto, creato, sviluppato, trasformato e/o consegnato dal Fornitore alla Avio durante la Fornitura ivi compresi, senza limitazione alcuna, relazioni, prodotti, software e/o la relativa Documentazione creati sviluppati e/o consegnati dal Fornitore salvo diverso accordo nell'Ordine/Contratto. Avio sarà pertanto proprietaria di tutta la proprietà intellettuale, ivi compresi tutti i

copyright, sviluppi, invenzioni, scoperte, miglioramenti, idee, tecniche, tecnologie e/o know-how presente nella Fornitura.

12.8 Il Fornitore concede alla Avio il diritto e la licenza non esclusiva, permanente e non trasferibile dell'uso del software, know-how e copyright che, in deroga al precedente paragrafo rimane di proprietà esclusiva del Fornitore.

12.9 La licenza di cui al punto precedente, comprende il diritto di usare tale prodotto ad uso esclusivamente interno ed, in merito alla Documentazione, di farne delle copie e utilizzarle solo in rapporto con il Cliente, con espresso divieto di cederlo a terzi.

12.10 Ai fini del presente articolo e in riferimento all'uso interno, non sono considerati terzi le società controllanti di o controllate da Avio, le società collegate ad Avio e quelle sotto il comune controllo della stessa società controllante Avio.

12.11 L'apposizione del(i) nome(i) e/o marchio(i) di Avio sul materiale oggetto dell'Ordine/Contratto, ovvero del(i) nome(i) e/o marchio(i) del Fornitore dovrà avvenire previa autorizzazione scritta della Parte e in conformità a quanto pattuito per iscritto con Avio, fatti salvi eventuali obblighi di marcatura stabiliti dalle normative vigenti.

12.12 L'utilizzo del(i) marchio(i) di Avio (ivi compresi logo e simbolo) o del Fornitore nello svolgimento di attività commerciale, pubblicitaria e quant'altro non potrà avvenire, salva autorizzazione scritta della controparte.

12.13 Salvi diversi accordi di riservatezza eventualmente sottoscritti fra le Parti, il Fornitore garantisce che le informazioni di natura economica, tecnica o commerciale, riguardante Avio, le sue attività o l'oggetto di un Ordine e/o Contratto ("Informazioni Riservate") di cui verrà in ogni modo a conoscenza saranno tenute strettamente riservate e non dovranno essere, senza il previo consenso scritto di Avio, in alcun modo utilizzate o divulgate per scopi diversi da quelli strettamente connessi all'espletamento dell'attività commissionata. Il Fornitore garantisce, altresì, la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti nei suoi archivi, dei documenti ed informazioni pervenuti da Avio.

12.14 Il Fornitore assicura ad Avio che imporrà e garantirà il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra anche da parte dei suoi dipendenti, subappaltatori coinvolti nell'esecuzione dell'Ordine/Contratto a cui abbia comunicato tali informazioni, nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione di un Ordine o Contratto. Il Fornitore sarà ritenuto responsabile nei confronti di Avio in ordine ad ogni divulgazione non autorizzata da parte di dette persone.

13 LAVORO MINORILE

13.1 Poiché Avio intende intrattenere rapporti esclusivamente con imprese che garantiscano il rispetto dell'infanzia e dell'adolescenza secondo i principi sanciti dalle Convenzioni internazionali in materia, il Fornitore assicura e garantisce che i beni o servizi contemplati dall'Ordine/Contratto non sono e non saranno ottenuti usando lavoro forzato o coatto, la servitù per debiti e l'asservimento o lavoro minorile da parte di soggetti di età inferiore a quella prevista per l'avviamento al lavoro dalle norme del luogo nel quale la prestazione è eseguita o in violazione dei salari minimi, degli orari di lavoro straordinari previsti dalle leggi del luogo nel quale la prestazione è eseguita o, in ogni caso, di età inferiore ai quattordici anni, fatte salve

le sole eccezioni espressamente previste dalle Convenzioni OIL n. 138 del 1973; n. 59 del 1937 e n. 5 del 1919.

Il Fornitore garantisce che i beni forniti in accordo all'Ordine/Contratto possono essere esportati in tutto il mondo, inclusi in quei Paesi che proibiscono l'importazione dei beni prodotti con lavoro minorile, lavoro forzato o coatto, servitù per debiti ed asservimento.

13.2 Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente i principi di cui al precedente paragrafo ed a farli osservare da qualsivoglia terzo con il quale intrattenga rapporti per l'esecuzione della presente fornitura, inserendo nei relativi contratti una clausola di contenuto corrispondente a quella di cui sopra e verificandone l'osservanza.

13.3 Avio si riserva la possibilità di risolvere di pieno diritto l'Ordine/Contratto, con effetto immediato qualora i beni che ne costituiscono oggetto risultino essere stati ottenuti, da chiunque ed in qualsiasi stadio della loro fabbricazione o realizzazione, in Italia od all'estero, in violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

14. DIVIETO DI PUBBLICITÀ

14.1 Per qualunque pubblicità od operazione commerciale che faccia riferimento ai rapporti intercorsi con Avio, il Fornitore dovrà chiedere preventivamente espressa autorizzazione scritta ad Avio. Avio dovrà essere sempre informata, tramite comunicazione scritta da parte del Fornitore, dell'eventuale intenzione di utilizzare il suo nome per pubblicità inerente alle attività del Fornitore sia attraverso attività commerciali sia attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione (carta stampata, televisione, internet, ecc). Il Fornitore non può usare il nome di Avio o fare riferimento, anche a scopi pubblicitari (ad es. per dare garanzie implicite di qualità/affidabilità), a prodotti forniti ad Avio, senza avere prima avuto formale autorizzazione scritta da Avio.

Il Fornitore deve ricevere formale autorizzazione scritta da parte di Avio prima di esporre beni o manufatti di disegno Avio o prodotti su specifiche Avio.

15. PRIVACY (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

Ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ai sensi dell'art. 13, Avio, Titolare del trattamento, comunica quanto segue:

- a) i dati personali del Fornitore sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e utilizzati per le finalità funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del Ordine/Contratto nonché per finalità gestionali, statistiche, commerciali, di tutela e gestione del credito;
- b) il conferimento dei suddetti dati è facoltativo ma è comunque necessario ai fini della stipula e del mantenimento dei rapporti di fornitura;
- c) un eventuale rifiuto al conferimento di tali dati comporterebbe l'impossibilità di instaurare o mantenere rapporti di natura commerciale;
- d) i predetti dati possono essere comunicati, ovvero può essere data possibilità di accesso a Società terze incaricate di svolgere attività amministrative, finanziarie, fiscali e legali, a eventuali Società di consulenza di cui Avio potrà avvalersi, Enti, Consorzi, Associazioni, Istituti Bancari aventi finalità di tutela del credito, nonché a soggetti incaricati della revisione del bilancio di Avio e alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per gli adempimenti di legge. Inoltre, i dati personali potranno venire a conoscenza dei responsabili o incaricati nominati da Avio nell'ambito degli enti preposti all'adempimento del Ordine/Contratto;

e) responsabile del trattamento ex art. 29 D.Lgs. 196/2003 è il responsabile *pro tempore* dell'Ente Human Resources per Avio SpA e i legali rappresentanti per le altre società del Gruppo che, tra l'altro, sono i soggetti designati per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del sopra menzionato Decreto Legislativo;

f) il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici e comunque con l'adozione, nei modi previsti dal Disciplinare Tecnico (allegato B al D.Lgs.196/2003), delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dagli artt. 34 e 35 del D.Lgs.196/2003;

g) i dati sono conservati presso le sedi legali di Avio e delle altre società del Gruppo per il tempo prescritto dalle norme applicabili;

h) l'elenco completo e aggiornato dei responsabili designati da Avio e dalle singole Società del Gruppo potrà essere richiesto in visione scrivendo ai sopra citati responsabili presso le sedi delle Società stesse.

Avio rammenta, infine, che l'art. 7 D.Lgs.196/2003 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali anche se non ancora registrati, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, la loro origine, le finalità e modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. L'interessato può, inoltre, ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati come pure la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. E' anche diritto dell'interessato di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ovvero per comunicazioni commerciali, per l'invio di materiale pubblicitario o per la vendita diretta.

16. RECESSO E RISOLUZIONE

16.1 Avio avrà diritto di recedere dall'Ordine e/o dal Contratto, anche parzialmente, in ogni momento e senza alcun onere a proprio carico, e senza che il Fornitore abbia il diritto di rivendicare alcun compenso o indennizzo di qualsiasi genere, mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore, senza obbligo di fornire giustificazione alcuna - anche in deroga all'art. 1373 comma primo c.c., qualora:

- (i) ritenga, a suo insindacabile giudizio, che sia venuta meno l'idoneità tecnica del Fornitore ad effettuare regolarmente la fornitura
- (ii) ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato di difficoltà economica tale da porre in pericolo l'effettuazione regolare della fornitura
- (iii) nei confronti del Fornitore risultino promosse azioni legali per il recupero dei crediti o procedure esecutive
- (iv) per qualunque ragione, vengano meno i requisiti del Fornitore richiesti da Avio per l'iscrizione nella propria anagrafica

16.2 In aggiunta a quanto già stabilito nei punti 1.6, 8.2 e 13.3, Avio avrà diritto di risoluzione, con effetto immediato e di pieno diritto, dell'Ordine/Contratto o di una parte dello stesso, mediante semplice notifica scritta al Fornitore, qualora:

- (i) il Fornitore sia inadempiente rispetto alle pattuizioni dell'Ordine/Contratto e non intraprenda le azioni necessarie per rimediare tali inadempienze entro 15 (quindici) giorni dalla notifica scritta delle stesse, ovvero non prosegua diligentemente le azioni intraprese per riparare alle inadempienze notificate;
- (ii) il Fornitore non ottemperi, nei confronti dei propri dipendenti, agli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi obbligatori;

(iii) il Fornitore sia inadempiente rispetto alle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza e salute dei lavoratori;

(iv) le condizioni patrimoniali/finanziarie del Fornitore possano comprometterne l'impegno di fornitura nei confronti di Avio;

(v) il Fornitore e/o i propri dipendenti violino le disposizioni previste nel codice di condotta di Avio e nelle normative antiriciclaggio e anticorruzione.

16.3 In ogni caso il Fornitore, o chi agisce in nome e/o per conto suo, interromperà immediatamente l'esecuzione della Fornitura intraprendendo ogni necessaria azione presso i Subfornitori relativamente alle parti date in subappalto e continuerà - anche nell'ipotesi di cui all'articolo 18 - con diligenza l'esecuzione della parte di fornitura non oggetto di recesso o risoluzione. Il Fornitore, inoltre, continuerà a garantire ad Avio il corretto e diligente svolgimento della propria attività, continuando a fornire, a titolo gratuito, gli strumenti idonei in tal senso.

16.4 In ogni caso di recesso o di risoluzione - totali o parziali - di cui sopra, e fatto salvo ogni altro diritto di Avio verso il Fornitore, Avio avrà il diritto di:

- (i) prendere possesso in tutto od in parte della Fornitura oggetto del recesso in possesso del Fornitore, anche presso le sue unità produttive, quale che sia il suo stadio di completamento, ed utilizzarla per completare quanto oggetto del recesso;
- (ii) commissionare ad altri la Fornitura stessa o prodotti equivalenti;
- (iii) addebitare al Fornitore tutte le opere ed i costi addizionali sostenuti da Avio necessari ad ottenere il completamento della Fornitura rispetto al prezzo stabilito nell'Ordine/Contratto;
- (iv) richiedere il risarcimento dei danni eventualmente arrecati;

16.5 In caso di recesso o risoluzione parziali si applicheranno le seguenti pattuizioni:

- (i) le pattuizioni d'Ordine/Contratto rimarranno valide per quanto applicabili alla parte di Fornitura non oggetto di recesso o risoluzione;
- (ii) un'appropriata riduzione del prezzo d'Ordine/Contratto, a seguito della riduzione dello scopo della Fornitura, sarà stabilita sulla base dei componenti del prezzo o dei prezzi unitari indicati nell'Ordine/Contratto, ove previsti, o altrimenti sarà negoziata tra le Parti. In caso di disaccordo fra le Parti stesse, la relativa controversia sarà definita mediante l'arbitrato di cui alla clausola 22.4 .
- (iii) richiedere il risarcimento dei danni eventualmente arrecati alla stessa

16.6 Avio avrà il diritto di operare ritenute sulle somme dovute o che saranno in seguito dovute al Fornitore in un ammontare tale da garantire ragionevolmente a Avio il recupero delle somme che possano risultare in seguito a carico del Fornitore nei termini di cui ai precedenti comma 16.2 e 16.3.

16.7 Nessuna controversia tra il Fornitore e Avio in merito al recesso o alla risoluzione od in conseguenza degli stessi solleverà il Fornitore dall'obbligo di mettere a disposizione di Avio la parte di Fornitura oggetto di recesso/risoluzione o la parte della stessa richiesta da Avio nei termini di cui al comma 16.4 (i).

16.8 Ove le Parti riconoscano che eventi di forza maggiore ritardino le consegne previste per un periodo superiore a 3 (tre) mesi o impediscano definitivamente il proseguimento ed il completamento

della Fornitura, ciascuna parte avrà il diritto di recedere dall'Ordine/Contratto mediante comunicazione scritta all'altra in merito. In tal caso le parti collaboreranno al migliore utilizzo di quanto già realizzato dal Fornitore a fronte dell'Ordine/Contratto prima del recesso.

16.9 Nell'evenienza che il Fornitore richieda l'interruzione della Fornitura, il Fornitore dovrà garantire ad Avio la continuità di produzione dei particolari oggetto di fornitura Avio per un periodo di tempo sufficiente a qualificare un nuovo Fornitore ed a permettere l'entrata in produzione dello stesso senza discontinuità per Avio. Il Fornitore dovrà dare tutta l'assistenza tecnica, logistica e produttiva per assicurare una transizione di quanto da lui già fornito al nuovo Fornitore senza creare discontinuità di approvvigionamento per Avio.

16.10 Nel caso in cui la Fornitura sia eseguita solo parzialmente dal Fornitore, Avio avrà la facoltà di annullare l'intero Ordine/Contratto, qualora non sia interessata ad un adempimento parziale fatto salvo il risarcimento del danno.

17. PREZZI

17.1 I prezzi indicati sull'Ordine/Contratto sono fermi e fissi; sono perciò esclusi aggiornamenti o revisioni sulla base di successivi aumenti di costo, fatto unicamente salvo quanto diversamente e specificatamente pattuito per iscritto.

17.2 Eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche costruttive dovranno essere preventivamente comunicati dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per Avio solo se preventivamente accettati per iscritto dall'ufficio Acquisti di quest'ultima.

17.3 La richiesta di incremento dei prezzi da parte del Fornitore può portare alla cancellazione dell'Ordine/Contratto stesso da parte di Avio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, alle condizioni in vigore della Fornitura stessa. Avio non è in nessun caso responsabile per i danni costituiti da mancato guadagno del Fornitore né di altri danni di analoga natura.

17.4 Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono con resa "reso sdoganato" (DDP – INCOTERMS 2010) ed includono l'imballaggio. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa, salvo diversamente specificato.

17.5 Il Fornitore dichiara e garantisce che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità e a parità di termini e condizioni.

In caso di violazione si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi sanciti dal D.Lgs. 231/2002 dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che Avio debba ancora effettuare, nonché dalla eventuale garanzia fornita dal Fornitore per la buona esecuzione del Ordine/Contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

18. PROCEDURE CONCORSUALI, STORNO DI PERSONALE E CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA

18.1 Qualsiasi rapporto contrattuale tra le Parti s'intenderà automaticamente risolto, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile nel caso in cui venga dato inizio a procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o a qualsivoglia procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell'affidabilità

complessiva di una Parte. Tale condizione risolutiva si intende apposta nell'interesse della Parte non oggetto di tali procedure, la quale potrà rinunciare entro 15 (quindici) giorni dall'avveramento dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r.

18.2 Il Fornitore si obbliga nei confronti di Avio, anche in nome e per conto dei suoi Subfornitori, ed in ottemperanza a quanto disposto dal Codice di Condotta Avio, a non promuovere, senza il preventivo consenso scritto della stessa Avio, direttamente o indirettamente, alcuna azione al fine di contattare ed assumere dipendenti di Avio che siano stati coinvolti nell'esecuzione dell'Ordine/Contratto.

18.3 In caso di violazione di quanto disposto nel precedente comma 18.2, il Fornitore riconoscerà ad Avio, a titolo di penale, una somma equivalente alla retribuzione lorda corrisposta al dipendente nell'ultimo anno precedente il trasferimento, oltre ad una penale pari al 10% del valore del contratto, oltre a costituire titolo per la legittima interruzione della fornitura.

18.4 Il Fornitore si impegna a non intrattenere rapporti direttamente o indirettamente con i Clienti di Avio e/o i Clienti di quest'ultimi per la durata del Contratto/Ordine e successivi ad essi per un periodo minimo di cinque anni, salvo diversa espressa pattuizione scritta da parte di Avio.

19. BLACK LISTS

19.1 Sarà cura del Fornitore verificare che le ditte Subfornitrici cui si rivolge non rientrino nelle liste di riferimento per la prevenzione dei reati con finalità di terrorismo avvalendosi, a titolo esemplificativo, dei seguenti siti web:

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consolid_en.htm

<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/>

19.2 Qualora la ditta Subfornitrice risultasse presente negli elenchi sopra citati, il Fornitore dovrà immediatamente segnalare tale circostanza ad Avio ed interrompere ogni rapporto contrattuale con la ditta Subfornitrice medesima.

19.3 In caso di violazione, Avio non corrisponderà al Fornitore alcun corrispettivo relativamente alla parte di fornitura prestata dalla ditta Subfornitrice di cui sopra e si riserverà, inoltre, il diritto di risolvere ogni rapporto contrattuale con il Fornitore.

20. DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Il Fornitore attesta di non essere mai stato destinatario di comunicazione o di informazione antimafia interdittiva a suo carico da parte del Prefetto, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 così come modificato dal D.Lgs. 218/2012 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Nel caso divenga destinatario di comunicazione o di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto a suo carico, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 così come modificato dal D.Lgs. 218/2012 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), il Fornitore s'impegna ed obbliga a darne immediata comunicazione ad Avio e il presente contratto sarà da ritenersi a tutti gli effetti nullo, senza oneri di alcun genere per Avio.

Qualora la fornitura fosse già avvenuta, in tutto o in parte, i materiali forniti saranno considerati scarto a carico del Fornitore.

21. OBBLIGHI PER LE ESPORTAZIONI / IMPORTAZIONI

21.1 Nel caso in cui il prodotto e/o servizi oggetto della fornitura commissionata da Avio sia soggetto ad obblighi relativi alle

esportazioni e/o importazioni, il Fornitore sarà responsabile dell'adempimento delle previsioni di legge e Regolamenti applicabili in relazione alla propria attività, ai propri beni e per la fornitura di servizi a terzi.

21.2 Si richiama in particolare l'attenzione del Fornitore al rispetto delle seguenti norme in materia di controllo delle esportazioni o per programmi di sanzioni economiche, la cui elencazione non deve essere intesa come esaustiva: (a) le leggi italiane sul controllo delle esportazioni, importazioni e transito di materiali di armamento, come la L. 185/90 e successive modifiche; (b) Regolamento CE 428/2009; (c) le leggi degli USA sul controllo delle esportazioni come *l'International Traffic In Arms Regulations*, *l'Export Administration Regulation* e le sanzioni economiche imposte o che verranno imposte dal governo degli USA (d) e/o ai requisiti di legge vigenti e successive modificazioni. nei Paesi nei quali il Fornitore svolge la propria attività commerciale e/o ha la propria sede legale.

21.3 Ove non sia altrimenti espressamente richiesto per iscritto, il Fornitore si impegna ad ottenere dalle Autorità Governative competenti (es. agenzie, dipartimenti, ministeri) tutte le necessarie autorizzazioni all'importazione ed esportazione del prodotto e/o servizio ai fini dell'esecuzione del presente Ordine/Contratto. Il Fornitore è tenuto ad informare immediatamente Avio dell'insorgere di qualsivoglia circostanza che possa essere di impedimento al Fornitore per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai fini dell'esecuzione del presente Ordine/Contratto.

21.4 Il Fornitore è inoltre tenuto a fornire ad Avio copia di tutte le autorizzazioni ottenute nell'esecuzione dell'Ordine/Contratto. Ove la politica aziendale del Fornitore non consenta di consegnare copie di tale documentazione, lo stesso sarà tenuto in ogni caso a fornire ad Avio i seguenti dati: numero di autorizzazione, valore complessivo, quantità totale e scadenza per ogni singola autorizzazione ottenuta.

21.5 Fatto salvo il caso in cui le parti oggetto della fornitura siano su base "build to print", il Fornitore è tenuto a comunicare ad Avio la categoria assegnata a dette parti, software o tecnologia ai sensi dell'art. 2 della L. 9 luglio 1990, n.185 e successive modifiche ed integrazioni e Decreto del Ministero della Difesa Italiano su *Military Arms Listing* (ITML) ovvero del *United States Munitions List* (USML), quale che sia il caso, ovvero :

(i) il numero di classificazione per il controllo delle esportazioni - *Export Control Number* (ECN) - come evincibile dal Regolamento CE 428/09 o EAR di dette parti, software or technology. Ove il software o la tecnologia componenti il prodotto oggetto del Ordine/Contratto non corrispondano alla categoria ovvero al numero ECN del prodotto, il fornitore è tenuto a comunicare la categoria ovvero il numero ECN di dette parti, software o tecnologia. Il Fornitore, ove operante nei settori della produzione, esportazione o intermediazione di articoli ITML, USML, o ECN garantisce di mantenere presso l'Autorità competente la registrazione richiesta alle società operanti nel settore degli armamenti o uso-duale.

(ii) se non espressamente autorizzata, la concessione di licenze per prodotti e o servizi ITML o USML è soggetta a previa autorizzazione di Avio e/o dell'Autorità competente.

22. LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE E ARBITRATO

22.1 Le presenti Condizioni Generali d'Acquisto, nonché gli Ordini/Contratti in essere tra le Parti per effetto degli Ordini, saranno interpretati e governati secondo la legge italiana, con esclusione delle sue disposizioni relative ai conflitti di sistemi di diritto e con

esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni eventualmente applicabili.

22.2 Nel caso in cui le Parti abbiano la sede legale nello stesso Paese, la risoluzione delle relative controversie che dovessero insorgere tra loro in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione degli Ordini/Contratti sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.

Le Parti di comune accordo, possono convenire per iscritto di rimettersi ad arbitrato della Camera di Commercio di Roma

22.3 Nel caso di controversie transfrontaliere in cui le Parti hanno sedi legali in Paesi diversi, salvo diversa espressa pattuizione scritta fra le Parti stesse, la risoluzione delle relative controversie che dovessero insorgere tra loro in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione degli Ordini/Contratti sarà definita secondo procedura arbitrale ai sensi del Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da tre arbitri nominati in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà luogo a Roma e la lingua del procedimento e del lodo sarà la lingua inglese.

22.4 Nel caso di mancato accordo tra le Parti in merito alla riduzione del prezzo d'Ordine/Contratto di cui all'art. 16.5 (ii), la risoluzione della relativa controversia, indipendentemente dai Paesi in cui le Parti hanno la sede legale, verrà deferita a un arbitro unico in conformità al Regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Roma.

L'arbitrato avrà luogo a Roma.

L'arbitro deciderà secondo diritto, salvo che le Parti pattuiscano che decida secondo equità.

23. DURATA DELLE CONDIZIONI GENERALI

Le presenti Condizioni Generali hanno validità di 5 (cinque) anni dalla data della loro sottoscrizione. Spirato il predetto termine, le Condizioni Generali si intenderanno tacitamente rinnovate per ulteriore periodo di 5 (cinque) anni, salvo che una delle parti non invii all'altra una comunicazione scritta di non rinnovo con almeno sei mesi di preavviso rispetto alla scadenza originaria o prorogata. Relativamente ai contratti già in vigore alla data di scadenza, le Condizioni Generali continueranno a mantenere la loro efficacia in relazione agli stessi.

24. VARIE

24.1 L'eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni o di successivi accordi integrativi non comporterà l'invalidità delle altre condizioni.

24.2 OBBLIGO DI RISPETTARE IL CODICE DI COMPORTAMENTO E IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ADOTTATO DA AVIO S.p.A. AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 E MANLEVA

Il Fornitore si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, i principi del Codice di Condotta e le norme e le previsioni del Modello di organizzazione e gestione adottato da Avio S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e debitamente portati a conoscenza del Fornitore. La violazione delle regole previste dai predetti documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il Fornitore manleva Avio S.p.A. fin d'ora per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei citati Codice di comportamento e Modello di organizzazione e gestione da parte del Fornitore o del suo personale apicale o sottoposto.

24.3 CLAUSOLA RISOLUTIVA

Qualora il Fornitore, o il suo personale apicale o sottoposto, violi le norme previste dal Codice di Condotta e/o anche un sola delle norme e/o delle previsioni del Modello di organizzazione e gestione adottato da Avio S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 debitamente portati a conoscenza del Fornitore, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 da parte del Fornitore o del suo personale apicale o sottoposto o ancora in caso di indagini riguardanti il Fornitore o il suo personale apicale o sottoposto, Avio S.p.A. potrà risolvere il presente Ordine/Contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata a.r..

La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di Avio S.p.A.. Avio S.p.A. potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o *patendi*.

24.4 SOSPENSIONE

Sarà comunque in facoltà di Avio S.p.A. di sospendere l'efficacia del presente Ordine/Contratto in caso di notizia del coinvolgimento del Fornitore, o del suo personale apicale o sottoposto, in procedimento giudiziario riguardante i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

La sospensione opererà dal ricevimento della comunicazione inviata da Avio S.p.A. a mezzo PEC o lettera raccomandata a.r.

La sospensione verrà meno con la comunicazione di esercizio del diritto di risoluzione del Ordine/Contratto di cui alla precedente clausola risolutiva, ovvero a ricevimento di comunicazione da parte di Avio S.p.A. di accertata cessazione delle ragioni per le quali è stata disposta.

24.5 CLAUSOLA CONTRATTUALE PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX ART. 25-DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001 "IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE"

Il Fornitore dichiara di non avvalersi di manodopera irregolare né di lavoratori privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto né di lavoratori minorenni o soggetti a condizioni di lavoro degradanti. Dichiara inoltre di aver acquisito i permessi di soggiorno, i certificati di attribuzione di Codice Fiscale da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate (o i certificati preliminari al rilascio/rinnovo di volta in volta rilasciati dalle Questure competenti nel caso in cui non fosse possibile acquisire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione).

24.6 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Il Fornitore non riceverà e non offrirà, prometterà o darà, denaro o altra utilità, sia direttamente che indirettamente, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o a sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti citati, in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, per avere in cambio un'azione o un'omissione nell'interesse o a vantaggio di Avio S.p.A.

24.7 CONTROLLI EX D.LGS. 231/2001

Il Fornitore si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza di Avio S.p.A., previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.

Il Fornitore è informato e accetta che i controlli possano essere eseguiti per mezzo delle funzioni aziendali di Avio S.p.A. o di terzi specialisti incaricati.

24.8 SEGNALAZIONI EX D.LGS. 231/2001

Il Fornitore si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza di Avio S.p.A. secondo le modalità previste dal Modello casi di violazioni del Codice di Condotta e delle previsioni del Modello di

organizzazione e gestione adottato da Avio S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché l'eventuale coinvolgimento proprio, o del proprio personale apicale o sottoposto, in procedimenti giudiziari relativi ai reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

24.9 LEGGE SEVESO

Si comunica al Fornitore che il sito Avio di Colleferro è soggetto al D.Lgs. 334/99, D.Lgs. 238/05 (Seveso) e successive modifiche. Pertanto si fa obbligo a tutto il personale del Fornitore di rispettare tutte le indicazioni che verranno fornite all'ingresso in ditta qualora si presenti la necessità di dover operare nelle zone sotto tale vincolo.

Dichiariamo di aver preso visione e di essere d'accordo sulle presenti Condizioni Generali d'Acquisto.

PER ACCETTAZIONE

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0775.830116 - 334285 - Fax 839345
P. IVA 02240470605
CCIAA n. 138995 del 03.05.2002

Timbro e Firma

Ruolo **AMMINISTRATORE**

Data **28/10/2016**

Doppia Sottoscrizione ex articoli 1341 e 1342 del codice civile Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, il Fornitore approva e sottoscrive specificamente le seguenti clausole: articolo 1 (Generalità), 2.1, 2.2 (Proprietà e Riproducibilità disegni e documenti tecnici) 4 (Consegna), 5 (Qualità delle forniture), 6 (Garanzia), 7 (Modifiche della fornitura), 8 (Ritardi di consegna e penalità relative), 11.3, 11.4, 11.5 (Divieto emissione tratte e non cedibilità crediti), 12 (Diritti di proprietà industriale), 14 (Divieto di pubblicità), 16 (Risoluzione - cancellazione totale o parziale, 17 (Prezzi), 18 (Procedure concorsuali), 19 (Black List), 20 (Adempimenti Relativi Alla Certificazione Prefettura Antimafia), 21 (Obblighi relativi alle importazioni/esportazioni), 22 (Legge applicabile, foro competente e arbitrato), 23 (Durata delle condizioni generali), 24.1 (Varie), 24.2 (Obbligo di rispettare il Codice di comportamento e il Modello di Organizzazione e Gestione adottato da Avio S.p.A. ai fini del D.Lgs. 231/2001 e Manleva); 24.3 (Clausola risolutiva); 24.5 (Sospensione); 24.6 (Clausola contrattuale per responsabilità amministrativa degli enti ex art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"); 24.7 (Clausola Anticorruzione); 24.8 (Controlli ex D.Lgs. 231/2001); 24.9 (Segnalazioni ex D.Lgs. 231/2001).

PER ACCETTAZIONE ESPRESSA

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0775.830116 - 334285 - Fax 839345
P. IVA 02240470605
CCIAA n. 138995 del 03.05.2002

Timbro e Firma

Ruolo **AMMINISTRATORE**

Data **28/10/2016**